

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 250

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORSI, ALESSI, ALTERIO, ARMELLIN, AZZOLINI, BERTOLI, BORRA, BONSIGNORE, CACCIA, CAROLI, CARLO CASINI, CILIBERTI, COLONI, DEGENNARO, GELPI, GOTTARDO, GUALCO, LATTERI, LUSETTI, NUCCI MAURO, PATRIA, PERANI, RANDAZZO, LUIGI RINALDI, SANTUZ, SAPIENZA, SILVESTRI, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, VISCARDI, ZARRO, ZOPPI**

Norme per la restituzione al personale transitato da gestioni sanitarie soppresse ad altre amministrazioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei contributi versati ai fondi integrativi di previdenza

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il personale che per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria, è transitato presso altri enti ove non sussistono fondi integrativi di pensione poteva optare per la precedente posizione assicurativa oppure confermare la nuova posizione previdenziale; in questo caso, però, per tale personale che pure non usufruiva più delle prestazioni del fondo integrativo di previdenza, è stato erroneamente sostenuto che non poteva farsi luogo alla restituzione dei contributi fino ad allora versati.

È questo il motivo per cui si è instaurato sul territorio nazionale un esteso

contenzioso con iniziative innanzi alla magistratura ordinaria ed a quella amministrativa.

È opportuno in proposito sottolineare che due sentenze hanno deciso a favore dei ricorrenti per la restituzione dei contributi: Suprema Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 4203 del 17 ottobre 1989, e Consiglio di Stato, sezione VI, n. 704 del 1 giugno 1990.

Appare quindi evidente la necessità di una previsione legislativa che normalizzi la situazione riconoscendo quello che appare un vero e proprio diritto degli interessati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il personale proveniente dagli enti mutualistici e dalle gestioni sanitarie soppresse, transitato, secondo le disposizioni dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alle unità sanitarie locali, alle amministrazioni dello Stato e ad altri enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali presso le quali non sussistono fondi integrativi di previdenza, ha titolo, nel caso in cui non abbia optato per il mantenimento della precedente posizione assicurativa, alla restituzione dei contributi versati al fondo integrativo di previdenza in cui era obbligatoriamente iscritto, calcolati sulla base delle norme del regolamento di ciascun fondo integrativo, con oneri a carico dei fondi integrativi medesimi o delle relative gestioni di liquidazione.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale di cui al comma 1 cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge o in caso di decesso, agli eventuali superstiti.